



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**122/2013**  
**SETTEMBRE/15/2013 (\*)**  
*27 Settembre 2013*

**LA LEGGE N. 97 DEL 6 AGOSTO 2013  
(C.D. "LEGGE EUROPEA 2013") HA  
INTRODOTTO IMPORTANTI  
MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN  
MATERIA DI DICHIARAZIONE  
ANNUALE PER GLI INVESTIMENTI E  
LE ATTIVITÀ ESTERE, INNOVANDO  
LA COMPOSIZIONE DEL MODELLO  
RW CON L'ABROGAZIONE DELLE  
SEZIONI I E III E RIDUCENDO LE**

# **SANZIONI IN MATERIA.**

Come noto, la compilazione del quadro RW del mod. UNICO è stata introdotta nel panorama normativo tributario ad opera del **D.L. n.167/90** allo scopo di adempiere agli obblighi previsti dal c.d. "monitoraggio fiscale".

La compilazione del quadro RW, all'interno del modello UNICO, consente all'Amministrazione finanziaria di "controllare" gli investimenti all'estero e/o i trasferimenti / flussi da, verso e sull'estero dei soggetti residenti fiscalmente in Italia.

***Con l'approvazione della legge europea n. 97/2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2013, sono state apportate significative modifiche (articolo 9, legge 97/2013) alle norme contenute nel D.L. 167/1990 e, in particolare, agli articoli 4 e 5, che disciplinano rispettivamente gli obblighi in materia di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività estere e le correlate sanzioni.***

L'intervento normativo in esame è stato, in parte, sollecitato dalla procedura d'infrazione attivata dalla Commissione UE nei confronti dell'Italia (Caso EU Pilot 1711/11/TAXU) per la sproporzione delle sanzioni previste in caso di violazioni relative alla compilazione del quadro in esame.

## **ABOLIZIONE SEZIONE I E III QUADRO RW**

***Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi, la legge in esame ha riscritto l'articolo 4 del D.L. n. 167/90, prevedendo, a partire dalla presentazione del modello UNICO 2014 (anno d'imposta 2013), l'abrogazione dell'obbligo, a carico dei contribuenti, di compilazione delle sezioni I (trasferimenti attraverso non residenti senza il tramite di***

intermediari italiani) **e III** (trasferimenti da, verso e sull'estero), **del quadro RW e il permanere in vita del solo obbligo di compilazione della sezione II, relativa agli stock di capitali detenuti all'estero al 31 dicembre di ciascuna annualità.**

Nello specifico, tralasciando l'eliminazione dell'adempimento relativo alla sezione I, di utilizzo del tutto marginale e residuale, appare invece rilevante l'abrogazione dell'obbligo riguardante la sezione III, deputata a fornire indicazioni in merito ai flussi in entrata e in uscita dall'Italia e/o a trasferimenti di disponibilità estero su estero.

Importante, inoltre, anche **la cancellazione del vecchio limite dei 10mila euro come soglia di riferimento superata la quale il contribuente era tenuto a compilare la sezione II.**

### **INVESTIMENTI / ATTIVITÀ ESTERE DA MONITORARE**

Il suddetto art. 4 del D.L. 167/90 ha subito ad opera della legge 97/2013 un'altra importante modifica consistente ***nell'individuazione degli investimenti/attività estere soggette al c.d. monitoraggio fiscale.***

La novella normativa intervenuta fa ora, infatti, riferimento **alla detenzione "nel periodo d'imposta"** di investimenti/attività estere di natura finanziaria da parte di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti in Italia, **suscettibili di produrre redditi imponibili.**

Il testo precedente faceva, diversamente, riferimento **alla detenzione "al termine del periodo d'imposta"**.

In base alla nuova disposizione, al fine di individuare l'investimento/attività estera da monitorare (e pertanto da indicare nel quadro RW), **non va più fatto riferimento alla situazione al 31.12 ma, alla situazione verificatasi nel corso dell'anno.**

## **INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI "TITOLARI EFFETTIVI" DELL'INVESTIMENTO / ATTIVITÀ**

La legge 97/2013 ha anche ridefinito *l'ambito soggettivo* della disciplina *de qua estendendo l'obbligo di compilazione del quadro RW*, prima previsto solamente per persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, **anche ai "titolari effettivi" degli investimenti esteri secondo la normativa dell'antiriciclaggio** di cui al D.lgs. 231/2007, (a titolo esemplificativo si considerano titolari effettivi le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica attraverso il possesso o controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente - pari al 25% - delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica).

Pertanto, la dichiarazione sarà dovuta anche nei casi in cui le attività e gli investimenti esteri, pur essendo formalmente intestati a entità giuridiche, siano riconducibili a persone fisiche.

## **MODIFICHE ALL'IMPIANTO SANZIONATORIO**

Anche *l'articolo 5 del decreto legge 167/1990* ha subito un profondo *restyling*, ***in ragione della previsione di sanzioni più soft sia per gli intermediari sia per i contribuenti*** che, in applicazione del principio del *favor rei*, sono applicabili da subito, cioè dal 4 settembre 2013, giorno di entrata in vigore della legge 97/2013, ***unica eccezione sarà per gli atti di irrogazione di sanzioni divenuti definitivi*** (articolo 3, comma 3 del D.Lgs. n.471/1997).

***Nel dettaglio il nuovo impianto sanzionatorio prevede:***

- ***a carico degli intermediari***, in caso di omessa trasmissione delle comunicazioni di cui all'articolo 1 del DI 167/1990, ***una sanzione pecuniaria amministrativa dal 10 al 25% dell'importo non segnalato*** a fronte della precedente sanzione pari al 25 per cento;
- ***per le violazioni commesse dai contribuenti***, dunque, nel caso concreto la mancata compilazione della sezione II del quadro RW, ***le sanzioni variano dal 3 al 15%***, mentre prima erano comprese tra il 10 e il 50 per cento. Le sanzioni sul monitoraggio fiscale, in questo caso specifico, risultano così maggiormente aderenti al principio di proporzionalità;
- ***per le violazioni riferite ad attività ed investimenti nei paesi c.d. paesi black list*** un aggravio dal punto di vista sanzionatorio: la sanzione in tal caso, infatti, raddoppia e varia ***dal 6 al 30% degli importi non dichiarati***.

#### ***RAVVEDIMENTO PER OMESSA PRESENTAZIONE QUADRO RW***

Infine, con l'entrata in vigore delle nuove norme, al contribuente è riconosciuta ***la possibilità di sanare la mancata compilazione del quadro RW entro 90 giorni dallo scadere del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, con il pagamento di una sanzione pari a 258 euro.***

Per Unico 2013 - anno 2012 - il termine ultimo per sfruttare questa chance è il 30 dicembre 2013.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE**  
**Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**